

- in lavori che non hanno comportato la creazione o l'aumento di superficie utile o di volume;
- nell'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- in lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria;

C) qualora le difformità tollerate insistenti su un bene paesaggistico siano state eseguite prima del 12 maggio 2006 (cioè prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 157/2006, di modifica del D.Lgs. n. 42/2004, che ha stabilito il divieto di rilasciare autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria,) e i relativi abusi paesaggistici abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi dell'art. 70, comma 5, della L.R. n. 24/2017 ¹.

Pertanto, in caso di difformità su costruzioni in area vincolata occorre **in via preliminare** verificare che ricorra una delle tre circostanze (A, B o C) appena descritte e solo in caso di esito positivo potrà trovare applicazione la norma sulla tolleranza di cui all'art. 19-bis della LR n. 23 del 2004.

In altre parole, la tolleranza in area di vincolo paesaggistico è condizionata dalla esistenza di una delle tre ipotesi sopra richiamate.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

firmata digitalmente

RV

¹ In merito alla ammissibilità del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, nel caso di opere realizzate (in carenza di autorizzazione) prima del 12 maggio 2006, si veda la Sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sez. Prima, 28 maggio 2021, n. 525, scaricabile al seguente link: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/sentenze-sul-governo-del-territorio/tar-bologna-sentenza-28-maggio-2021-n-525> .